



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI AREZZO

SEZIONE A1 P.za Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 1 - AREZZO

Si comunica a;

Avv. ROBERTO IACOVACCI
VIA CICERONE 90
LATINA
LT

PREFETTURA-UFF.TERR. DEL GOVERNO
DI AREZZO
PIAZZA POGGIO DEL SOLE, 1
52100 AREZZO
AR

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **732/2021** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **FANELLI FRANCESCO MARIA**

Depositata Sentenza Numero: **353/2021** in data : **05/07/2021**

Parti nel procedimento

Arezzo 21/07/2021

IL CANCELLIERE

Esente da imposte, spese e diritti
(Art. 46 L. 21/11/1991, n. 374)

SENT. N. 353/21
R.G. N. 732/21
N. 2843/21
REPERTORIO N. _____

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Giudice di Pace di Arezzo Dott. Francesco M. Fanelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n. 732/2021 R.G., tra

e

in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig. _____,
entrambi elettivamente domiciliati in Latina, Via _____, presso lo studio
dell'Avv. Roberto Iacovacci del Foro di Latina, che li rappresenta e difende per
procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio

- RICORRENTI -

CONTRO

U.T.G. AREZZO, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentato ex lege dal
Dott. Leandro Peraino, Dirigente dell'Area III, per effetto di incarico conferito con
decreto n. 2935/Gab. del 18.01.2021, domiciliato presso la sua sede in Arezzo,
Piazza Poggio del Sole n. 1

- RESISTENTE -

Oggetto: ricorso avverso ordinanza-ingiunzione prefettizia

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo, con cui chiedono in via principale
l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese (da distrarsi in favore del
procuratore, dichiaratosi antistatario), e in subordine rideterminare la sanzione nel
minimo edittale.

Per l'U.T.G.: come da comparsa di costituzione e risposta, con cui chiede il rigetto
del ricorso e la conferma dell'atto impugnato, con vittoria di spese.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso iscritto a ruolo in data 23.03.2021

(qui di seguito, per brevità, "_____") proponevano opposizione ex art. 5 e ss. D.Lvo
150/2011 avverso l'ordinanza-ingiunzione Fasc. n. 7466/2020 DEP/Area III del
18.02.2021 (emessa nei loro confronti dal Prefetto di Arezzo in rigetto della loro
opposizione avverso i verbali di contestazione n. 700017034415 e n.
700017034416, entrambi del 28.05.2020, elevati dalla Polizia Stradale di Arezzo il
primo nei confronti del solo _____ per la violazione dell'art. 142, commi 8 e 11,

FHF

C.D.S. e il secondo nei confronti della sola [redacted] per la violazione dell'art. 142, comma 11, C.D.S.), deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento.

L'U.T.G. si costituiva in giudizio con rituale comparsa di risposta, contestando gli assunti dei ricorrenti, deducendo la legittimità del suo operato e di quello degli Agenti accertatori e chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato.

Alla prima udienza del 05.07.2021 il Giudice pronunciava sentenza ex art. 429 c.p.c., depositando contestualmente la motivazione.

La causa veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti.

§§§§§§§

Dagli atti emerge quanto segue.

Il 28.05.2020, alle ore 21:30, sull'Autostrada A1, km. 372+00, casello di Monte San Savino, nel territorio di detto Comune, la Polizia Stradale di Arezzo procedeva a controllo del complesso veicolare tg. [redacted], di proprietà della

[redacted] e nell'occasione condotto dal

All'esito gli Agenti elevavano i seguenti verbali di contestazione:

- n. 700017034415, nei confronti di entrambi gli odierni ricorrenti, per la violazione dell'art. 142, commi 8 e 11, C.D.S., commessa alle ore 20:50 di quello stesso giorno ed emersa a seguito del controllo dei dati registrati nel disco analogico di cui era dotato il mezzo; nei confronti di entrambi veniva irrogata la sanzione pecuniaria di complessivi € 1.241,00 (€ 338,00 + € 903,00);

- n. 700017034416, nei confronti della sola [redacted], per la violazione dell'art. 142, comma 11, C.D.S., perché quale titolare di licenza aveva consentito la violazione di cui al verbale precedente; veniva irrogata la sanzione pecuniaria di € 793,00.

Il [redacted] proponeva tempestivo ricorso al Prefetto di Arezzo avverso entrambi i verbali.

Con ordinanza Fasc. n. 7466/2020 DEP/Area III del 18.02.2021 il Prefetto dichiarava inammissibile il ricorso con riferimento al n. 700017034416, per essere stato proposto da soggetto carente di legittimazione attiva, e lo respingeva con riferimento al verbale n. 700017034416, ritenendolo infondato.

Con il ricorso che ha dato origine alla presente controversia il [redacted] e la [redacted] hanno impugnato la predetta ordinanza-ingiunzione prefettizia deducendone l'illegittimità sulla base di 12 (dodici) profili di gravame.

Il ricorso può trovare accoglimento solo parziale.

Il gravame in sede amministrativa è stato presentato dal solo [redacted] e non anche dalla [redacted], come si evince in maniera lampante e inequivocabile dall'*incipit* di detto ricorso, in cui compare solo il nome del [redacted], e dalla sua pagina finale, in cui compare la sottoscrizione, appunto, del solo [redacted] (v. ricorso in questione, versato in atti dai ricorrenti).

F.T.F.

Ne consegue che entrambi i verbali sono divenuti definitivi nei confronti della [redacted] per effetto della mancata opposizione nei termini di legge da parte di costei.

Trattasi di considerazioni assorbenti che travolgono in radice tutte le doglianze dedotte dalla [redacted] nella presente sede giurisdizionale e vietano, pertanto, di prenderle in esame.

Quanto invece al [redacted], il ricorso va accolto.

Infatti il Regolamento UE 165/2014 proibisce che i dati ricavati dai cronotachigrafi possano essere usati per elevare sanzioni relative al superamento dei limiti di velocità, e un esplicito ammonimento in tal senso è pervenuto all'Italia il 03.11.2020 da parte della Commissione Europea.

Risponde a verità quanto evidenziato dal [redacted] su tale punto specifico: l'Italia è stata recentemente "bacchettata" dalla Commissione Europea in ordine alla possibilità di elevare sanzioni per eccesso di velocità sulla base dei dati dei cronotachigrafi (prevista dal nostro ordinamento, ed in particolare dall'art. 142, comma 6, C.D.S.: "*per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova [anche] le registrazioni del cronotachigrafo*").

La vicenda, che risale al 03.11.2020 ed ha avuto anche breve risonanza mediatica, e della quale è tuttora possibile leggere sul web, nasce dal Regolamento UE 165/2014, relativo agli obblighi e ai requisiti inerenti costruzione, installazione, uso e prove dei cronotachigrafi.

L'art. 41 di detto Regolamento, rubricato "*sanzioni*", prevede che "*gli Stati membri stabiliscono, in conformità degli ordinamenti costituzionali nazionali, il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'effettiva applicazione. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie e sono conformi alle categorie di violazioni di cui alla direttiva 2006/22/CE*".

Sulla base di quanto stabilito da tale Direttiva ("*Direttiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti CEE n. 3820/85 e CEE n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio*"), ed in particolare sulla base di quanto previsto dall'Allegato III di essa, rubricato "*Infrazioni*", le violazioni alle norme in questione sono costituite da: "*1) superamento dei tempi limite di guida fissati per un giorno, sei giorni o due settimane; 2) inosservanza del periodo minimo previsto per il riposo giornaliero o settimanale; 3) inosservanza dei periodi minimi di interruzione; 4) mancata installazione di un tachigrafo conforme al disposto del regolamento (CEE) n. 3821/85*".

Ne consegue dunque che il superamento del limite di velocità non è previsto dalla normativa europea come un'infrazione cui sia possibile risalire – e quindi sanzionare – attraverso l'estrapolazione e la lettura dei dati del cronotachigrafo.

E ciò è tanto vero, che la Commissione Europea con la sua contestazione del 03.11.2020 ha invitato l'Italia ad adottare entro due mesi di tempo ogni provvedimento utile ad adeguare la normativa interna a quella comunitaria.

Stante dunque il chiaro tenore della norma europea, che – come s'è appena detto – non consente di ricavare dal cronotachigrafo elementi utili ad elevare sanzioni per il superamento dei limiti di velocità, e stante il silenzio delle Autorità italiane, che

FMF

non risulta abbiano fornito risposta alcuna alla Commissione Europea nel suddetto periodo di due mesi (ormai scaduto il 02.01.2021), l'interprete dovrà – allo stato – disapplicare *in parte* *quia* il comma 6 dell'art. 142 C.D.S. per il suo parziale contrasto con la sopra richiamata normativa europea.

Trattasi di considerazioni assorbenti, che esimono dall'esame degli ulteriori profili di gravame dedotti dal

Ne consegue dunque l'annullamento dell'ordinanza impugnata ma, come spiegato all'inizio, nei soli confronti del

La soccombenza reciproca in cui sono incorse le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Arezzo, definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso con riferimento alla e per l'effetto conferma integralmente nei confronti di costei l'ordinanza-ingiunzione Fasc. n. 7466/2020 DEP/Area III del 18.02.2021, oggetto di causa;
- accoglie il ricorso con riferimento a e per l'effetto annulla integralmente, nei soli confronti di costui, l'ordinanza-ingiunzione Fasc. n. 7466/2020 DEP/Area III del 18.02.2021, oggetto di causa, nonché ogni altro atto connesso e/o conseguente.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.


Arezzo, 5 luglio 2021.

Il Giudice di Pace

Francesco R. Favelli

CANCELLIERE

(Fabio Michelini)



Deposito in Cancelleria il 05 LUG. 2021
Il Cancelliere

CANCELLIERE

(Fabio Michelini)

